

**CORTE D'APPELLO FIRENZE**  
Camera di Consiglio Penale



**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
sezione terza penale

n. 14 / 2016 reg. mis. prevenzione

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

Dott. Roberto Mazzi	Presidente
Dott. Paola Masi	Consigliere
Dott. Giovanni Perini	Consigliere relatore

letto il decreto emesso dal Tribunale di Prato in data 17 marzo 2015, con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione di beni detenuti dal proposto                      e intestati al medesimo, nonché a vari terzi interessati;

esaminati i ricorsi in appello depositati nell'interesse di                      e dei terzi interessati                     ;

letto il parere del P.G., che ha chiesto l'accoglimento dell'appello proposto da                      e la conferma nel resto del decreto impugnato;

sentite le parti all'udienza odierna in camera di consiglio, per la quale sono stati citati a comparire, con ordinanza emessa il 3.11.2016, anche i terzi interessati non appellanti                     ;

                     (tutti comparsi o rappresentati dai rispettivi difensori, ad eccezione di                      e                     , ritualmente citati e non comparsi);

sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Con decreto emesso in data 17 marzo 2015 (depositato il 21 luglio 2015), il Tribunale di Lucca ha applicato a                      su proposta del Procuratore

*afu*

della Repubblica di Firenze - Direzione distrettuale antimafia - la richiesta misura di prevenzione patrimoniale disponendo la confisca di numerosi beni immobili che si è ritenuto essere riconducibili al [redacted], nonché delle quote di alcune società, del saldo di vari conti correnti e di alcune autovetture e motoveicoli.

Nel decreto, dopo una premessa volta alla ricostruzione dei principi giuridici applicabili alla fattispecie (sulla base della legge n. 575/1965, che il Tribunale ha indicato quale riferimento normativo: peraltro la proposta del Pubblico Ministero risulta depositata presso il Tribunale di Lucca in data 6 dicembre 2013 con richiamo alla normativa sopravvenuta di cui al d.lgv. 159/2011), si esaminano, in primo luogo, gli elementi di ordine soggettivo posti a fondamento della proposta.

Il Tribunale ha esposto che il [redacted] è stato arrestato, una prima volta, nel 1995 e condannato con sentenza della Corte di Appello di Napoli alla pena di anni nove di reclusione per associazione a delinquere, per una pluralità di reati di rapina aggravata e porto illegale di armi e munizioni.

Successivamente, quando ormai risiedeva da tempo a Viareggio, il [redacted] è stato raggiunto, nel settembre 2006, dalla misura cautelare emessa dalla A.G. di Lucca nell'ambito di due procedimenti penali nei quali veniva accusato di usura, estorsione e dei reati connessi.

Nel decreto impugnato viene richiamato, in particolare, il procedimento n. 438/2005 RGNR della Procura della Repubblica di Lucca, in relazione al quale la Corte di Appello di Firenze, prima sezione penale, ha emesso sentenza in data 28 gennaio 2016, di condanna dell'imputato alla pena di anni sette, mesi tre e giorni dieci di reclusione per i reati sopraindicati (sentenza allegata, su supporto informatico, al parere scritto espresso dal Procuratore Generale in relazione al presente appello).

Viene altresì richiamato il procedimento penale n. 5089/06 RGNR Procura Lucca, relativo a reati di usura (ed altri fatti connessi) in danno di [redacted]

[redacted] per il quale [redacted] ha riportato, secondo quanto indicato dal Tribunale, condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (più esattamente dagli atti risulta che il procedimento penale si è concluso, dopo il giudizio di cassazione, con condanna del Saetta alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di violazione di domicilio aggravata).

Nella motivazione del Tribunale si fa poi riferimento al procedimento di maggior rilevanza, per il numero degli imputati e la gravità delle contestazioni, promosso dal P.M. di Firenze (n. 11772/2005 RGNR DDA) e giunto a sentenza di primo grado in data 17 luglio 2015.



È opportuno rilevare che nell'ambito del p.p. n. 11772/2005 RGNR DDA al Saetta sono stati contestati numerosi reati, che possono essere così elencati seguendo l'ordine delle imputazioni:

- 1) usura continuata, commessa in danno di numerose persone offese, aggravata ai sensi dell'art. 7 l. 203/1991;
  - 2) detenzione e porto di un'arma comune di sparo munita di silenziatore;
  - 3) tentata estorsione, aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso, ai sensi dell'art. 7 l. 203/1991;
  - 4) estorsione consumata, aggravata ai sensi dell'art. 7 l. 203/1991;
  - 5) esercizio abusivo di attività finanziaria;
  - 6) associazione per delinquere, aggravata ai sensi dell'art. 7 l. 203/1991, costituita "al fine di raccogliere su vasta scala, in maniera organizzata e professionale, scommesse su eventi calcistici nazionali e internazionali al di fuori delle strutture autorizzate previsti dalla legge";
  - 7) sequestro di persona e tentata estorsione in danno di
  - 8) associazione per delinquere prevista dall'art. 416 bis c.p., per avere il
- costituito e diretto, in Viareggio, una organizzazione caratterizzata dalla struttura e dal metodo mafioso, operante dal 2003 almeno fino al 2008; organizzazione che aveva come finalità essenziale l'acquisizione del controllo di attività economiche ed il conseguimento dei profitti derivanti dai prestiti finanziari e dall'usura.

All'esito del giudizio di primo grado, con sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 17 luglio 2015 l'imputazione di associazione per delinquere di stampo camorristico è stata derubricata in quella di associazione ex art. 416 c.p., dichiarando assorbito in tale addebito il capo che concerne l'organizzazione finalizzata alla gestione delle scommesse clandestine (precedente punto 6)).

Per gli altri reati sopra elencati è stata pronunciata sentenza di condanna (con la sola esclusione, quanto al reato di usura, dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/92 "*per la parte relativa all'aver agito per rafforzare ed agevolare l'associazione camorristica*") irrogando dall'imputato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena complessiva di anni 16 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.

Al è stata inoltre applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni cinque.

Anche nell'ambito di quel procedimento di cognizione è stata disposta la confisca, in applicazione degli artt. 240, 644 ultimo comma c.p. e 12 sexies della legge 356/1992, di numerosi beni mobili e immobili in precedenza sequestrati con ordinanza del G.I.P. di Firenze.



Nel decreto di applicazione della misura di prevenzione il Tribunale ha trattato ampiamente dell'associazione per delinquere radicata a Viareggio, nell'impostazione di accusa di stampo camorristico, che secondo quanto ritenuto faceva capo al proposto; reato associativo che secondo il giudice della prevenzione costituisce il fondamento principale, sotto il profilo soggettivo, del giudizio di pericolosità.

In questa prospettiva sono state riepilogate le acquisizioni probatorie derivanti dalle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia appartenenti a famiglie camorristiche napoletane, tra i quali vari componenti della famiglia

Si espone, in particolare, che i collaboratori di giustizia avevano fornito importanti elementi a proposito dei rapporti del nonché della madre del patrigno (vittima di un agguato camorristico in data 5 gennaio 1991 nel quale il Capuano rimaneva ucciso), con il clan. Dalle dichiarazioni acquisite emergeva che negli anni '90 era un affiliato a pieno titolo del clan ed agiva come capo zona in , via dei Tribunali; egli faceva comunque la spola tra Napoli e Viareggio, dove il padre, aveva una gioielleria che veniva utilizzata anche per attività di riciclaggio.

Assai significative per la conferma delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state giudicate le intercettazioni telefoniche effettuate a far data dal 3 agosto 2005 sulle utenze in uso a :

Nel decreto si riportano e commentano le acquisizioni derivanti dalle intercettazioni, che secondo il Tribunale forniscono riscontri di rilievo sia in merito all'appartenenza del agli ambienti criminali napoletani sia all'utilizzazione dei metodi camorristici nel territorio viareggino.

Si espone che il , trasferitosi a Viareggio (dove già viveva, dagli anni '80, il già citato ), in pochi anni aveva acquisito, con i proventi delle attività illecite, varie unità immobiliari e attività commerciali: in particolare un negozio di parrucchiere (facente capo alla società s.r.l.) e una ricevitoria del lotto posta in Viareggio , che nel 2002 veniva acquistata e intestata alla moglie del proposto !

La ricevitoria veniva poi di fatto utilizzata dal per l'esercizio sistematico, su larga scala, dell'attività dell'usura e della gestione delle scommesse clandestine su eventi sportivi.

I reati venivano commessi avvalendosi dell'appartenenza ad una consorteria criminale e con condotte intimidatorie volte all'assoggettamento delle persone offese.



Nel decreto impugnato si aggiunge che l'attualità della pericolosità sociale del proposto emergeva, oltre che dai fatti che hanno portato all'emissione della misura cautelare nell'ambito del procedimento penale n. 11772/2005 RGNR della Procura della Repubblica di Firenze, anche dal decreto applicativo della sorveglianza speciale più recentemente emesso dal Tribunale di Lucca (in data 14 febbraio 2013).

Si rileva, infine, che in data 28 febbraio 2013 il \_\_\_\_\_ era stato nuovamente arrestato in esecuzione di una ulteriore ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Firenze, in questa occasione per il reato di tentato omicidio in danno di \_\_\_\_\_, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, fatto che si è verificato a Viareggio nell'ottobre del 2011 e per il quale il Procuratore Generale ha depositato, in allegato al suo parere scritto, la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Lucca.

Quanto al requisito oggettivo della misura di prevenzione, nel decreto si esaminano in dettaglio le acquisizioni istruttorie relative ad una pluralità di beni, per la maggior parte già oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti di cognizione, in funzione della confisca prevista dall'art. 12 sexies d.l. 306/92.

Secondo quanto esposto, in relazione a tali beni sussistono le condizioni necessarie per la confisca, non essendo stata fornita alcuna prova della loro legittima provenienza ed emergendo, al contrario, sufficienti indizi in ordine alla loro origine illecita.

Avverso il decreto hanno proposto impugnazione, con atti distinti, i difensori di \_\_\_\_\_, il difensore di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, il difensore di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, il difensore di \_\_\_\_\_.

Nell'appello di \_\_\_\_\_ (depositato il 31 agosto 2015) si deduce l'illegittimità del provvedimento per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto necessari per la sua adozione; l'erronea valutazione delle risultanze processuali in ordine agli indizi posti a fondamento della misura di prevenzione; l'erronea o omessa valutazione delle produzioni documentali che dovrebbero comprovare la legittima formazione della provvista per l'acquisto dei beni oggetto del provvedimento ablativo e, comunque, l'attribuibilità degli stessi, in una pluralità di casi, a soggetti terzi.

I difensori appellanti rilevano, in primo luogo, che il Tribunale di Lucca aveva ritenuto di ricavare i presupposti e la disciplina della misura di prevenzione applicabile nel caso di specie dalla pregressa normativa dettata dalla legge n.



La \_\_\_\_\_ è sorella di \_\_\_\_\_ (figlia della madre e del suo secondo marito), il \_\_\_\_\_ è il cognato.

Gli appellanti deducono che gli elementi indiziari acquisiti non dimostravano che i beni fossero stati acquisiti con l'ausilio economico del \_\_\_\_\_. Era una mera congettura quella che i beni immobili confiscati alla \_\_\_\_\_ costituissero il corrispettivo dei prestiti usurari che il \_\_\_\_\_ avrebbe concesso al venditore L\_\_\_\_\_.

Era invece documentata la provenienza lecita della somma impiegata dalla \_\_\_\_\_ per l'acquisto dell'immobile.

Le medesime considerazioni potevano essere svolte in relazione all'autovettura e al motoveicolo sequestrati e poi confiscati al \_\_\_\_\_ anche in questo caso senza alcun contributo economico da parte del \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ ha proposto appello (il 20.8.2015) deducendo di essere legittimato in quanto proprietario di un autoveicolo Audi Q5 targata \_\_\_\_\_ acquistato in data 8 luglio 2013 dalla precedente proprietaria \_\_\_\_\_, in assoluta buona fede e senza alcuna conoscenza diretta del venditore. Al riguardo è stata prodotta varia documentazione al fine di dimostrare che l'autovettura è stata trattata e poi acquistata a seguito di una inserzione reperita dall'appellante su un sito *Internet*, corrispondendo al venditore, a mezzo di un assegno circolare, un prezzo, euro 15.000, da ritenere del tutto congruo in rapporto al valore dell'autovettura.

\*\*\*\*

L'esame delle impugnazioni deve iniziare dalla valutazione dei presupposti soggettivi previsti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali dal decreto legislativo 159/2011, che detta le norme da applicare alla proposta avanzata dal pubblico ministero nei confronti di \_\_\_\_\_.

In merito alla normativa di riferimento pare sufficiente rilevare che l'art. 117 del citato d.lgs. 159/2011, che disciplina in via transitoria la materia, stabilisce che le nuove disposizioni sono di immediata applicazione, fatti salvi i procedimenti nei quali la proposta di misura di prevenzione sia stata formulata prima dell'entrata in vigore del decreto (vale a dire prima del 13 ottobre 2011). Nella specie le normative previgenti non trovano applicazione perché, come già si è fatto cenno, la proposta è stata presentata dal P.M. al Tribunale di \_\_\_\_\_.



238 e ss. e 491 e ss.), non si può dire che si tratti di acquisti incompatibili con le pur modeste capacità patrimoniali e reddituali della coppia. La confisca di questi beni va quindi revocata non emergendo dagli atti i relativi presupposti.

Da accogliere è anche l'appello presentato dal difensore di [redacted] è del tutto estraneo all'entourage familiare [redacted] La documentazione relativa al prezzo pagato, adeguato al valore dell'autovettura, appare sufficiente. Da ciò la revoca della confisca.

L'appello di [redacted] non è invece fondato. Le considerazioni svolte in precedenza valgono, anche in riferimento a questi beni, a dimostrare il requisito della sproporzione tra il valore e i redditi dichiarati dal proposto. Si tratta, per altro verso, sicuramente di acquisizioni effettuate in costanza delle manifestazioni di pericolosità sociale delle quali si è detto.

Va aggiunto che gli unici documenti che potrebbero considerarsi astrattamente pertinenti a questi beni riguardano la capacità reddituale di [redacted] figlio di [redacted] nato nel 1992, del quale sono state prodotte alcune buste paga per il periodo 2010-2012. [redacted] non ha comunque proposto impugnazione, pur essendo stato citato anche nel giudizio di primo grado. Per le considerazioni già svolte l'appello di [redacted] non è ammissibile nella parte in cui è proposto a sostegno delle ragioni del terzo non appellante.



P.Q.M.

La Corte,  
in parziale riforma del decreto del Tribunale di Lucca emesso in data 17 marzo 2015  
(depositato il 21 luglio 2015) ed impugnato da \_\_\_\_\_, nonché dai terzi  
interessati \_\_\_\_\_,  
DOMENICO, così provvede:

- revoca la misura della confisca quanto all'autoveicolo Audi Q5 tg. \_\_\_\_\_ di  
proprietà di \_\_\_\_\_ e quanto ai seguenti veicoli intestati a \_\_\_\_\_  
: Audi A1 tg. \_\_\_\_\_ e Honda SH 300 tg. \_\_\_\_\_

- revoca, limitatamente alla quota di 2/3 (due terzi), la misura della confisca quanto  
agli immobili intestati a \_\_\_\_\_ posti in Viareggio via di \_\_\_\_\_ n.  
116, identificati al \_\_\_\_\_ con i seguenti estremi catastali:

- foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, subalterno \_\_\_\_\_; esteso \_\_\_\_\_ mq;
- foglio \_\_\_\_\_, particella \_\_\_\_\_, subalterno \_\_\_\_\_, esteso \_\_\_\_\_ mq  
(beni n. 13 e 14 del provvedimento impugnato);

- conferma nel resto il decreto impugnato.

Dispone che si provveda alle dovute trascrizioni nei pubblici registri dei sopra  
indicati provvedimenti di revoca della confisca.

Ordina la restituzione degli autoveicoli e motoveicoli sopra indicati agli aventi diritto

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti esecutivi di  
competenza, per i quali il cancelliere si avvarrà della collaborazione del Custode  
Amministratore Giudiziario.

Così deciso in Firenze il 16 dicembre 2016

Il Consigliere estensore  
(dr. Giovanni Perini)



Il Presidente  
(dr. Roberto Mezzi)



Deposito in Cancelleria

24-1-2017  
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO CANCELLERIA  
Giovanni Perini

ore 14,15